

La VIOLENZA di GENERE: COME RICONOSCERLA E COME ATTIVARE la RETE di SUPPORTO

Aspetti medico-legali nel sospetto
di violenza di genere

Bologna, 7 giugno 2025

Dott.ssa Alessandra De Palma

Direttrice dell'UOC di Medicina Legale
e Gestione Integrata del Rischio

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico di S.Orsola

100

*li discriminazione
olenza fondati sul
ni o sofferenze di*

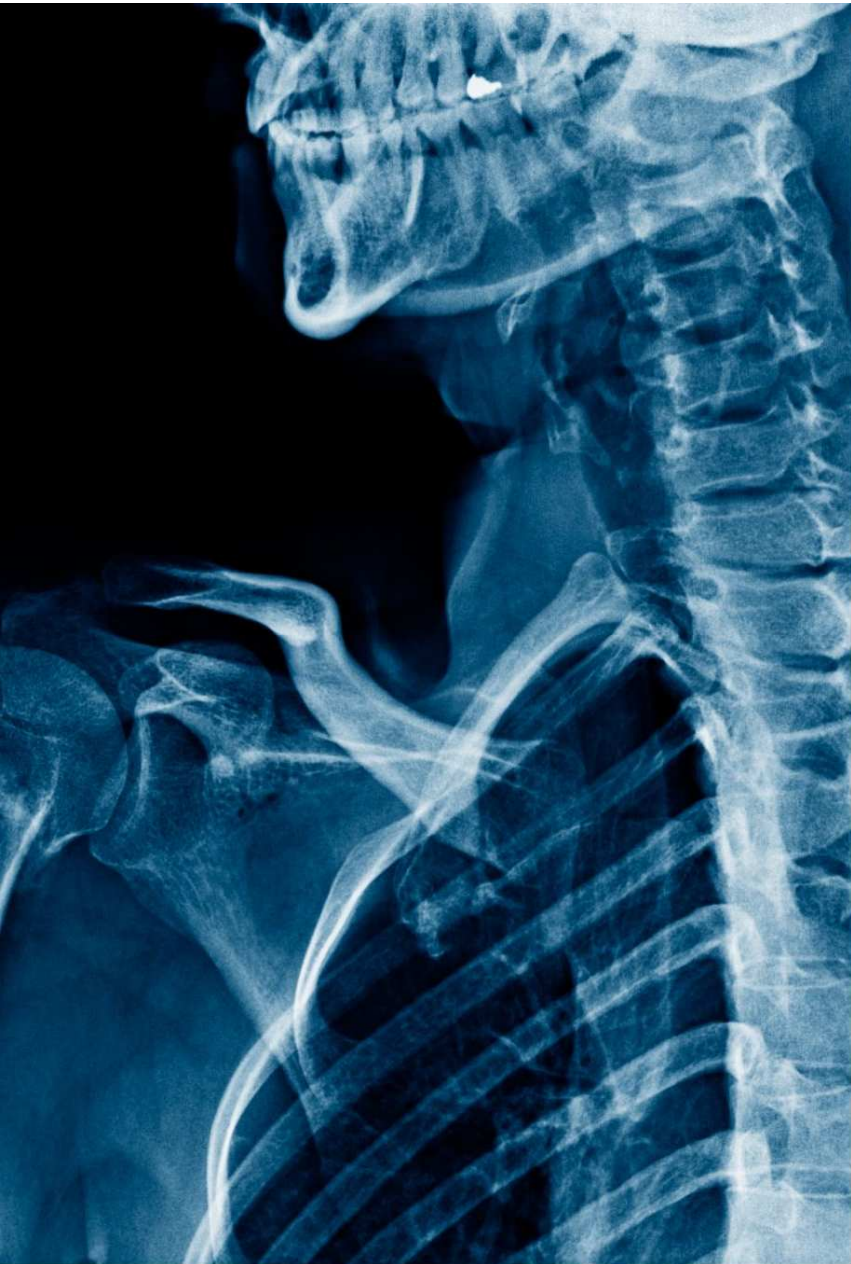
Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica



Le diverse forme di violenza

- Violenza fisica: aggressioni, percosse
- Violenza psicologica: minacce, isolamento, umiliazioni
- Violenza sessuale: rapporti forzati, molestie
- Violenza economica: controllo delle finanze, divieto di lavorare
- Stalking: sorveglianza, pedinamenti, contatti ossessivi, molestie assillanti



Indicatori da osservare

- ▶ Indicatori fisici: lesioni multiple e/o di diversa datazione
- ▶ Fratture, contusioni, lividi in sedi inusuali (volto, torace, addome, parte interna delle cosce)
- ▶ Ritardi nel ricorso a cure mediche
- ▶ Spiegazioni poco plausibili o incoerenti con il tipo di lesione
- ▶ Frequenti accessi al Pronto Soccorso o agli ambulatori per la presenza di traumi
- ▶ Disturbi ginecologici ricorrenti (dolore pelvico cronico, dismenorrea, infezioni ricorrenti)

Indicatori psicologici

Comportamenti evitanti o ritirati

Ansia, depressione, insonnia

Mancanza di autonomia economica

Paura costante del partner

Difficoltà a parlare in presenza del partner o richiesta che il partner risponda alle domande mediche

Tentativi di suicidio o autolesionismo

Uso o abuso di sostanze

Indicatori relazionali e sociali

- ▶ Isolamento sociale o familiare
- ▶ Controllo eccessivo da parte del partner (es. gestione del denaro, delle comunicazioni, dei movimenti)
- ▶ Presenza costante e non giustificata del partner durante le visite
- ▶ Difficoltà a prendere decisioni autonome



Il ruolo degli operatori sanitari

- ▶ Primo punto di contatto per le vittime
- ▶ Importanza di un ascolto empatico
- ▶ Rilevazione delle lesioni e documentazione accurata
- ▶ Segnalazione secondo gli obblighi di legge
- ▶ Collaborazione con la rete territoriale

Come accogliere la vittima

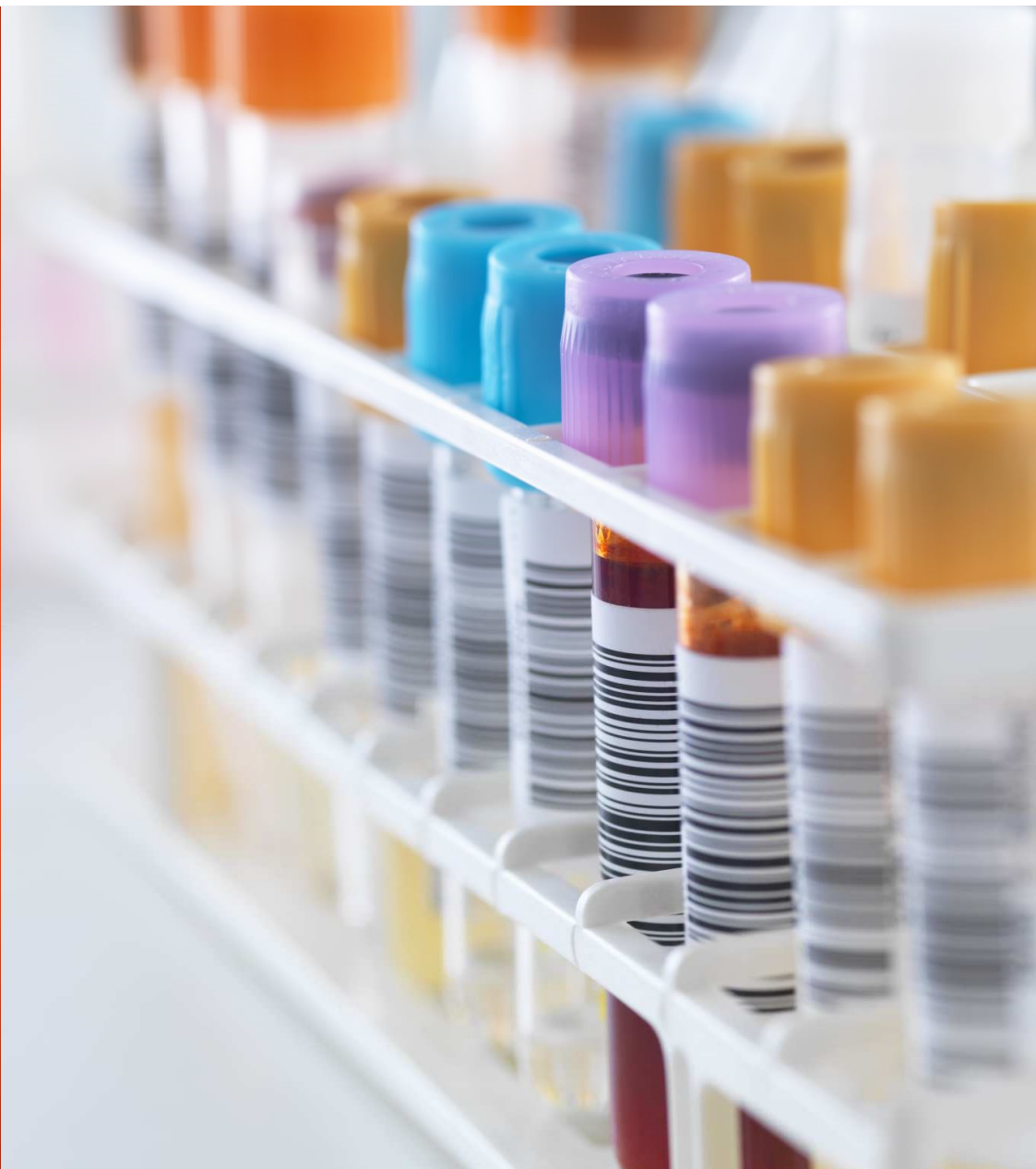
- ▶ Creare un ambiente sicuro e riservato
- ▶ Evitare giudizi o pressioni
- ▶ Usare domande aperte e rispettose
- ▶ Rispettare i tempi della persona
- ▶ Offrire informazioni chiare sulle opzioni disponibili

Attivare la rete di supporto

- ▶ Centri Antiviolenza e Case rifugio
- ▶ Servizi sociali e sanitari
- ▶ Forze dell'ordine
- ▶ Autorità giudiziaria
- ▶ Associazioni di volontariato e terzo settore

In caso di professionisti sanitari ospedalieri

- ▶ Utilizzo di procedure e protocolli aziendali
- ▶ Repertazione e conservazione delle prove: in caso di violenza sessuale, fondamentale raccogliere e conservare correttamente campioni biologici (tracce biologiche, indumenti, ecc.)



Inquadramento giuridico

La violenza di genere costituisce una **violazione dei diritti umani** e può configurare diversi reati previsti dal codice penale italiano, tra cui:

- ▶ **Maltrattamenti in famiglia** (art. 572 c.p.)
- ▶ **Lesioni personali dolose** (art. 582–583 c.p.)
- ▶ **Violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.)
- ▶ **Atti persecutori (stalking)** (art. 612-bis c.p.)
- ▶ **Omicidio** (art. 575 c.p. e aggravanti ex art. 577)

È disciplinata anche da normative specifiche,
come:



Convenzione di Istanbul (ratificata con L. 77/2013)



Legge n. 119/2013 (cosiddetta legge sul femminicidio)



Linee guida del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità

LE CERTIFICAZIONI ...

IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI





IL CERTIFICATO
È L'ATTO SCRITTO
CON CUI SI DICHIARANO CONFORMI A VERITÀ
FATTI DI NATURA TECNICA
DIRETTAMENTE CONSTATATI
DI CUI IL CERTIFICATO È DESTINATO A PROVARE
L'ESISTENZA

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

ART. 24 - CERTIFICAZIONE

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DEL CERTIFICATO MEDICO

1. COMPLETEZZA E VERIDICITÀ del CONTENUTO
2. CORRETTEZZA FORMALE nella COMPILAZIONE
3. RIGORISMO OBIETTIVO del METODO
4. DOMINANTE CONOSCENZA del RAPPORTO GIURIDICO cui i FATTI di NATURA TECNICA ATTESTATI SI RIFERISCONO

RESPONSABILITÁ DEL MEDICO

FALSITÁ IDEOLOGICA

FALSITÁ MATERIALE



LA QUALIFICA GIURIDICA

Gli operatori sanitari vincolati da qualsiasi rapporto di dipendenza o di convenzione con la Pubblica Amministrazione rivestono la qualifica giuridica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio ai sensi del c.p. secondo la più costante giurisprudenza

Art. 357 c.p.

Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

c.d. «OBBLIGO DI REFERTO»

ART. 365 C.P. OMISSIONE DI REFERTO

“Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.”

Art. 334 C.p.p. - Referto

- entro 48 ore
- la persona a cui si è prestata assistenza, generalità, luogo, tempo e circostanze dell'intervento
- notizie relative al fatto, mezzi con i quali è stato prodotto, effetti che ha causato o che può causare

L'obbligo del referto nelle modalità previste dall'art. 334 del c.p.p.
dovrebbe riguardare solo

gli esercenti un servizio di pubblica necessità
(ex art. 359 C.p.)

cioè i liberi professionisti

(vale a dire gli operatori sanitari svincolati da qualsiasi rapporto di
dipendenza o di convenzione con la

Pubblica Amministrazione

che rivestono invece la **qualifica di pubblici ufficiali**

o di **incaricati di pubblico servizio** ai sensi del c.p.

secondo la giurisprudenza), ma nella realtà si fa riferimento all'art. 365

c.p., in caso di omissione da parte di professionisti della salute

Articolo 361 Codice Penale

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

- ▶ Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato del quale ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da euro 30 a euro 516.
- ▶ La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
- ▶ Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Articolo 362 Codice Penale

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

- ▶ L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.
- ▶ Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 331 c.p.p.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

“1.... i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. *La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.*

3. *Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto....”.*

Ai sensi degli Artt. 331 e 332 c.p.p.

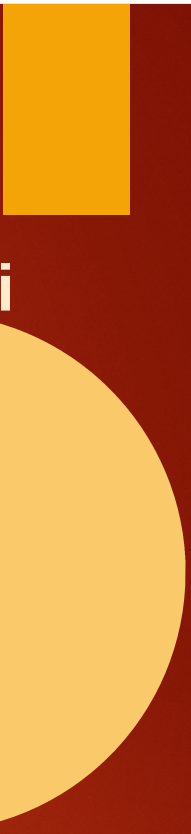
**Denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di pubblico servizio e contenuto**

- notizia di reato perseguibile d'ufficio
- da inoltrare senza ritardo
- se più persone: anche un unico atto da tutte sottoscritto
- esposizione del fatto
- data di acquisizione della notizia di reato
- generalità se possibile della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di eventuali testimoni

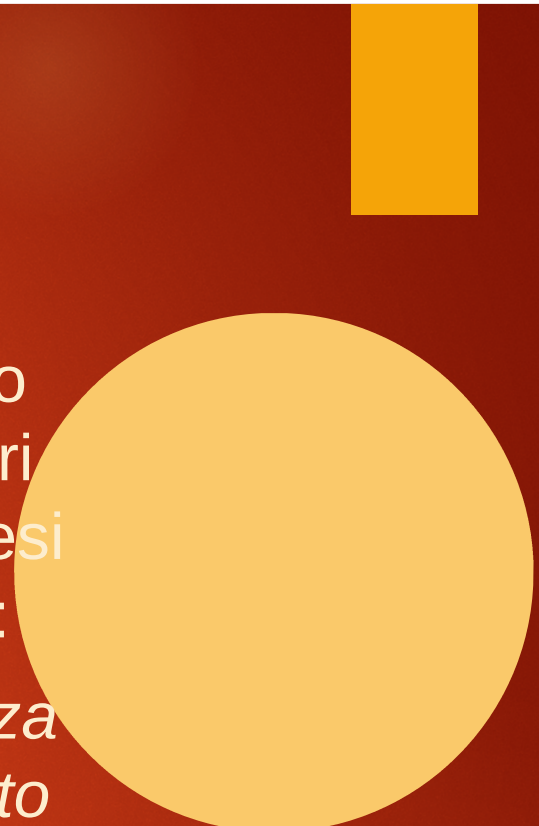
A decorative yellow vertical bar is located in the top right corner of the slide. A large yellow circle is positioned on the right side, partially overlapping the text.

L'omessa denuncia di reato è un delitto perseguibile d'ufficio è, cioè, annoverata fra i reati più gravi, quelli in cui è lo Stato il soggetto danneggiato e vi è pertanto un interesse pubblico a perseguirli.

Tale omissione configura quindi un'evenienza di rilevanza penale particolarmente grave per il pubblico dipendente.



**Non esiste per i sanitari dipendenti o convenzionati
con la Pubblica Amministrazione
l'esimente della persona assistita:
il professionista è sempre obbligato
alla denuncia di reato
anche quando questa esporrà il responsabile del fatto a
procedimento penale**



L'obbligo della denuncia di reato
scatta per i professionisti sanitari
in tutti i casi in cui si integri l'ipotesi
di un reato procedibile d'ufficio:

*non serve quindi avere la certezza
che si sia effettivamente verificato
perché non spetta all'operatore sanitario
effettuare le valutazioni del caso, bensì al magistrato*

REATI PERSEGUIBILI d'UFFICIO

- è quasi impossibile per i “non addetti ai lavori” ricordarli tutti
- tenere presente nelle lesioni dolose, oltre alle “aggravanti biologiche”, anche quelle generiche (es. uso di armi, di mezzi venefici e insidiosi)

DELITTI SESSUALI:

- ▶ a) violenza sessuale commessa nei confronti di minore degli anni 18;
- ▶ b) violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- ▶ c) violenza commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- ▶ d) violenza connessa a un altro delitto perseguibile d'ufficio;
- ▶ e) reato sessuale compiuto su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni;
- ▶ f) violenza sessuale di gruppo.

REATO DI ATTI PERSECUTORI (STALKING):

- ▶ Il reato è perseguibile a querela della persona offesa
- ▶ È, tuttavia, procedibile d'ufficio (quindi con obbligo da parte del sanitario della denuncia di reato) se il fatto è commesso nei confronti di una persona o con disabilità (di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104), nonché quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

- ▶ Mutilazione degli organi genitali femminili eseguita in assenza di esigenze terapeutiche

DELITTI DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

- ▶ a) interruzione dolosa della gravidanza
- ▶ b) interruzione preterintenzionale della gravidanza
- ▶ c) interruzione colposa della gravidanza

Articolo 571 Codice Penale

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

- ▶ Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
- ▶ Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 572 Codice Penale

Maltrattamenti contro familiari o conviventi

- ▶ Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
- ▶ La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
- ▶ [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]
- ▶ Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- ▶ Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato

DELITTI SESSUALI

- a) violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
- b) violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- c) violenza commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) violenza connessa a un altro delitto perseguibile d'ufficio;
- e) reato sessuale compiuto su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni

Articolo 609 bis Codice Penale

Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter Codice Penale

Circostanze aggravanti

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;



5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609 quater Codice Penale

Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

- 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
- 2) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609 quinquies Codice Penale

Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
- c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609 sexies Codice Penale

Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Articolo 609 septies Codice Penale

Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sono punibili a querela della persona .

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

Articolo 609 octies Codice Penale

Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Procedure Interaziendali

All'interno del Policlinico di Sant'Orsola e dell'Ospedale Maggiore sono adottate le procedure per la gestione dei casi di violenza sessuale/violenza di genere:

- ▶ **Percorso sanitario integrato in caso di violenza sessuale/sospetto abuso a carico di minori**
- ▶ **Assistenza in acuto alla donna vittima di violenza sessuale**
- ▶ **Assistenza in acuto all'uomo e transgender vittima di violenza sessuale**

Le procedure sono elaborate e aggiornate sulla base delle più recenti linee guida nazionali e internazionali

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliera - Università di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliera - Università di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA PERCORSO SANITARIO INTEGRATO IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE/SOSPETTO ABUSO SESSUALE A CARICO DI MINORI	Procedura Interaziendale P-INT 14

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliera - Università di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliera - Università di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
ASSISTENZA IN ACUTO ALLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE	Procedura Interaziendale P-INT 06

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliera - Università di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliera - Università di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA ASSISTENZA IN ACUTO ALL' UOMO E TRANSGENDER VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE	Procedura Interaziendale P-INTxx

Linee guida in materia di violenza

Migliorare i servizi sanitari per chiunque sia vittima di violenza di genere, attraverso:

- ▶ **Formazione degli operatori sanitari:** fornire conoscenze e competenze per affrontare i casi di violenza di genere
- ▶ **Standard delle cure:** garantire servizi sanitari e medico-legali adeguati per le vittime
- ▶ **Supportare la creazione di protocolli e procedure** per la gestione delle persone vittime di violenza

Atto
Completo

Avviso di rettifica
Errata corrige

Lavori
Preparatori

Direttive UE
recepiti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2017

Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (18A00520) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018)

LE LINEE GUIDA NAZIONALI

PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

PARTE PRIMA

Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI

Sono definite a livello nazionale le Linee guida di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con la denominazione di PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA.

Linee guida nazionali DPCM 24 novembre 2017

Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza

- ▶ Definizione del “Percorso per le donne che subiscono violenza”
- ▶ Indicazioni per l'accoglienza in Pronto Soccorso
- ▶ Procedure per la presa in carico multidisciplinare
- ▶ Coordinamento con la rete territoriale e i centri antiviolenza



n.329 del 04.11.2022 (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2022, N. 1712

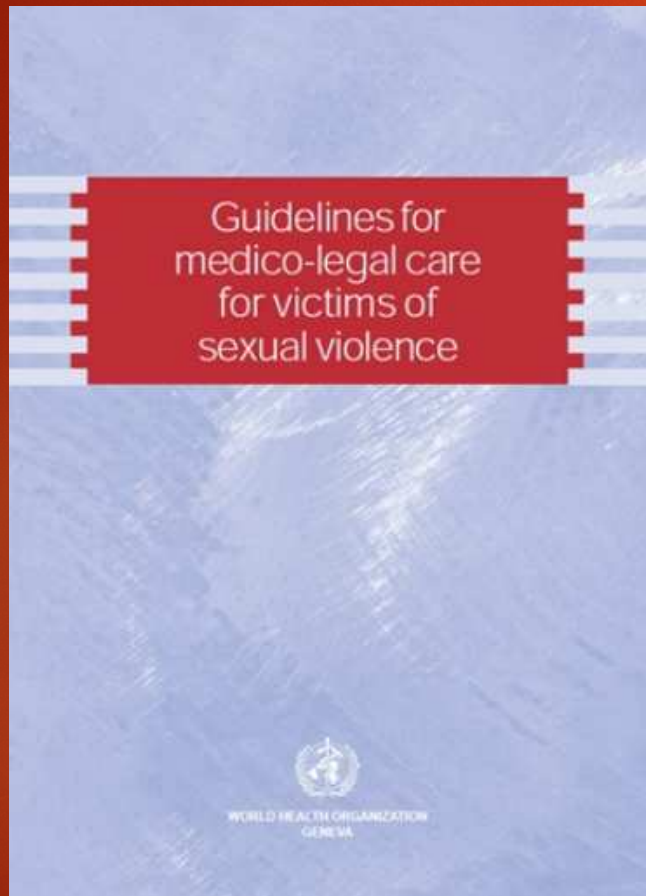
Approvazione delle "Raccomandazioni regionali per l'accoglienza e la presa in carico in pronto soccorso delle donne che subiscono violenza di genere" a seguito del recepimento del D.P.C.M. 24 novembre 2017 su "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"

Raccomandazioni regionali dell'Emilia-Romagna

*Raccomandazioni per l'accoglienza e la presa in carico in Pronto Soccorso
delle donne che subiscono violenza di genere*

- ▶ Recepimento del DPCM 24 novembre 2017
- ▶ Procedure specifiche per i Pronto Soccorso regionali
- ▶ Coordinamento con la rete territoriale antiviolenza

Ulteriori linee guida



Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA

Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I)

Presidente Prof. Francesco De Stefano

LINEE GUIDA PER LA REPERTAZIONE DI TRACCE BIOLOGICHE PER LE ANALISI DI GENETICA FORENSE NEL PERCORSO ASSISTENZIALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE E/O MALTRATTAMENTO

a cura del gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.ssa Susi Pelotti*

Finalità: lo scopo delle linee guida è quello di pianificare l'intervento dei professionisti della salute coinvolti nella repertazione di tracce biologiche nei casi di violenza sessuale e/o maltrattamento, dichiarati o sospetti.

Le linee guida si applicano nel percorso assistenziale di **persone minori e adulte** vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, sia in ambito clinico sia medico-forense.

Finalità:

- ▶ Standardizzare le procedure di raccolta e di gestione delle tracce biologiche
- ▶ Garantire l'adeguata conservazione delle prove per finalità medico-legali
- ▶ Assicurare la catena di custodia e la valenza probatoria delle evidenze raccolte
- ▶ Fornire uno strumento operativo per i professionisti sanitari e forensi coinvolti nell'assistenza alle vittime di violenza

Conclusioni

- ▶ La violenza di genere è un fenomeno complesso, ma riconoscibile mediante un'adeguata formazione
- ▶ Ogni professionista sanitario può fare la differenza
- ▶ È fondamentale collaborare e creare alleanze nonché utilizzare la «rete»
- ▶ Prevenzione, formazione e ascolto sono fondamentali per migliorare l'identificazione precoce, la gestione e la tutela delle vittime

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE

alessandra.depalma@aosp.bo.it